



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO  
Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. \_16 del 28.05.2020

**Disposizioni e prescrizioni per conduzioni degli animali sull'arenile**

**IL SINDACO**

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2 luglio 2010 relativa al “Regolamento Comunale sulla tutela degli animali”, ed in particolare l'art. 13, comma 11, secondo il quale “*Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili entro il 31 marzo di ogni anno il Sindaco fissa le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine, predisponendo l'apposizione di adeguati cartelli di avviso e specifici interventi di informazione.*”;

**Visto** l'art. 7/bis del già citato D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 57 del menzionato regolamento comunale sulla tutela degli animali, nel quale vengono disciplinate le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in esso contenute;

Considerato che sempre più Comuni in Italia promuovono iniziative per migliorare l'accoglienza e la fruibilità degli spazi pubblici per gli animali d'affezione, per favorire un corretto rapporto uomo-animale e al contempo dare la sensazione di una città con un elevato senso civico;

Ritenuto andare incontro alle **esigenze, sempre più manifeste, di coloro che vogliono conciliare le proprie vacanze al lago con la possibilità di passarle insieme al proprio cane, senza dover necessariamente rinunciare all'uno o all'altro;**

**Ritenuto pertanto per ovviare a queste esigenze, anche alla luce dell'ordinanza sindacale n. 6 del 27 maggio 2020 che disciplina** La stagione balneare nel territorio del Comune di Trevignano Romano dal 29 maggio al 31 ottobre, in particolare al comma b): “Sulle spiagge del territorio del Comune è vietato:

- b) Condurre, per tutta la durata della stagione balneare, qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, salvo quelli di ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio, quali cani da salvataggio, cani guida per non vedenti ecc..;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2 luglio 2010 relativa al “Regolamento Comunale sulla tutela degli animali”, ed in particolare l'art. 13, comma 11, secondo il quale “*Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili entro il 31 marzo di ogni anno il Sindaco fissa le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine, predisponendo l'apposizione di adeguati cartelli di avviso e specifici interventi di informazione.*”;

**Visto** l'art. 57 del menzionato regolamento comunale sulla tutela degli animali, nel quale vengono disciplinate le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in esso contenute;

**Visto** l'art. 7/bis del già citato D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la legge 24.11.1981, n. 689;

**Visto** lo Statuto comunale;

**ORDINA**

E' **consentito** condurre i cani e farli bagnare nelle acque del lago, secondo il Regolamento di Tutela Animali approvato con D.C.C. n. 27 del 02/07/2010, negli spazi individuati nella planimetria in calce alla presente Ordinanza, secondo le seguenti fasce orarie;

- dalle ore 08.30 alle ore 19.30 presso il lungolago di Via della Rena nel tratto compreso tra il civico ----- al civico -----;
- sempre e quindi senza alcuna limitazione oraria presso il porticciolo presente in Via Settevene Est)";
- di ottemperare a quanto disposto dal DPCM 17 maggio e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

**DISPONE**

### Strutturazione e gestione dell'area

L'area individuata dovrà necessariamente prevedere:

- ✓ Una delimitazione dell'arenile con staccionate o altro
- ✓ Una delimitazione con boe delle acque antistanti
- ✓ Aree di ombra, ricavabili da piante o tettoie
- ✓ Fontanelle per lavare e abbeverare gli animali
- ✓ Cestini per la raccolta dei rifiuti
- ✓ Cartello indicante la spiaggia per cani
- ✓ Cartello contenente regolamento per i fruitori dell'area
- ✓ Una pulizia periodica dell'area, da parte del Comune, per la rimozione dei detriti trasportati dal fiume (almeno una volta al mese nei periodi che vanno da giugno a settembre)
- ✓ Cura ed igiene periodica, da parte del Comune, dell'arenile (almeno 1 volta a settimana nel periodo che va dal 29 maggio al 31 ottobre)
- ✓ Distributore di palette per la raccolta deiezioni

### Regolamento per i fruitori della spiaggia bau

Premesso che:

- ✓ Si consiglia l'utilizzo del guinzaglio. Il Comune e le associazioni coinvolte nel progetto non risponderanno di eventuali problematiche o danni causati ai fruitori, umani e non, dell'arenile. La responsabilità è a carico esclusivo del proprietario del cane o di chi lo detiene
- ✓ Per garantire a tutti la fruibilità della spiaggia, è gradita la turnazione degli utenti e dei loro animali
- ✓ Per garantire adeguati spazi tra gli animali è consigliato mantenere una distanza di 8 passi tra un cane e l'altro

Si regola quanto segue:

- ✓ Ai cani è consentita la balneazione sotto stretta sorveglianza del proprietario o di chi temporaneamente li detiene
- ✓ L'area destinata alla balneazione degli animali è compresa nello specchio acqueo antistante l'area di arenile destinata e delimitata dalle boe
- ✓ Obbligo di portare con sé sacchetti igienici per la raccolta delle deiezioni (qualora sforniti usufruire degli appositi distributori)
- ✓ Pulizia immediata delle deiezioni dell'animale ed eliminazione attraverso gli appositi contenitori di rifiuti per la nettezza urbana
- ✓ Obbligo di portare con sé la ciotola per favorire l'abbeveraggio del cane
- ✓ Libretto sanitario in regola con le vaccinazioni e certificato d'iscrizione all'anagrafe canina
- ✓ L'accesso è interdetto alle femmine in periodo estrale
- ✓ Gli animali devono essere custoditi dai proprietari o da altri detentori temporanei nel rispetto del benessere dell'animale (evitando per esempio esposizioni al sole) e della sicurezza pubblica

### Vigilanza

L'applicazione del presente Regolamento e il suo rispetto saranno garantiti dallo stesso organismo (Polizia Municipale) che sinora ha controllato che venisse rispettato il divieto d'accesso agli animali alle spiagge.

### Attività delle Associazioni Animaliste

Volontari delle Associazioni "Amico Fedele" e "LAV Ascoli Piceno" si rendono disponibili per collaborare con il Comune relativamente alla divulgazione del servizio.

Le Associazioni sopracitate inoltre, cercheranno di favorire convenzioni con le strutture ricettive locali affinché l'accoglienza turistica per i possessori di animali, possa essere più esaustiva e completa.

Infine verranno contattati i veterinari presenti nell'ambito del territorio comunale al fine di organizzare e garantire un Pronto Soccorso Veterinario per i fruitori della spiaggia bau.

Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi superata e non più produttiva di effetti giuridici.

AVVERTE



che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nel sito istituzionale dell'Ente e negli appositi spazi di comunicazione distribuiti sul territorio.

Il personale della Polizia Locale è incaricato al controllo dell'osservanza alla presente Ordinanza. In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 350,00, ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n.689.

Ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del 5° Settore - Ambiente, Arch. Roberto Mariotti.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica.

Trevignano Romano li,

Il Sindaco  
Dott.ssa Claudia Maciucchi



Planimetria riportante gli arenili nei quali è consentito condurre animali domestici:

